

EDILIZIA - ARTIGIANATO**BERGAMO Contratto collettivo provinciale di lavoro 20/04/1998
Per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane edili della provincia di Bergamo****Verbale di stipula**

Addì 20 aprile 1998

tra

Associazione artigiani

Unione artigiani

CNA federazione artigiani

e

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

è stato stipulato il presente contratto provinciale per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane edili della provincia di Bergamo integrativo del CCNL 6 novembre 1995.

Mensa

Al fine di consentire la consumazione di un pasto caldo l'impresa, a richiesta dei lavoratori, potrà curare il ricorso a luoghi esterni al cantiere per la consumazione del pasto, anche con convenzioni e/o buoni pasto. Tali prestazioni devono intendersi ricomprese nell'ambito di esenzione dal reddito di lavoro dipendente, così come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

L'impresa concorre nella misura complessiva per ciascun pasto di lire 12.780 dal 1° aprile 1998 e lire 13.500 dal 1° gennaio 1999.

Ove non sia possibile quanto sopra viene corrisposta un'indennità sostitutiva pari a lire 8.520 dal 1° aprile 1998 e lire 9.000 dal 1° gennaio 1999.

Detta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro con prestazione non inferiore a 4 ore.

Le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per aggiornare gli importi sopra definiti sulla base delle variazioni indici ISTAT sul costo vita.

Trasporto

È dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi con i mezzi propri sul posto di lavoro, se nel comune di assunzione, oppure al magazzino dell'impresa o al luogo di ritrovo.

La misura dell'indennità che è stabilita attualmente in lire 2.080 giornaliere, passerà a lire 2.400 dal 1° luglio 2000.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri dal domicilio dei singoli lavoratori.

Indennità sostitutiva di mensa impiegati

A decorrere dal 1° aprile 1998 la misura dell'indennità sostitutiva di mensa è stabilita in lire 170.000 mensili, e in lire 180.000 a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la 13^a mensilità, il premio annuo e il premio di fedeltà.

Le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per rivedere l'importo della presente indennità.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dell'impiegato in trasferta.

)

Indennità trasporto impiegati

È dovuta all'impiegato un'indennità mensile a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

La misura di tale indennità è stabilita attualmente in lire 41.000 mensili e passerà a lire 48.000 mensili dal 1° luglio 2000.

Detta indennità si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la 13^a mensilità, il premio annuo e il premio di fedeltà.

L'indennità di cui sopra non è dovuta ai lavoratori che fruiscono per recarsi sul posto di lavoro e per tornare alla propria abitazione, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall'impresa.

Elemento economico territoriale

Visti gli accordi sindacali nazionali sottoscritti dall'ANAEP-CONFARTIGIANATO-ANSE-ASSOEDILI CNA, FIAE CASA, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in data 14 aprile 1997;

Ritenuto che, in relazione a quanto precede, la determinazione dell'Elemento economico territoriale debba essere correlata all'andamento congiunturale del settore edile nella provincia di Bergamo ed ai risultati conseguiti dalle imprese operanti nel medesimo territorio, verificati sulla base degli indicatori di seguito individuati;

Vista la lettera del Ministero del lavoro datata 8 ottobre 1997 e le istruzioni contenute nella circolare INPS del 6 novembre 1996, numero 213;

Visto l'art. 21 della Legge 23 maggio 1997, numero 135;

si conviene quanto segue:

1) L'andamento congiunturale del settore edile nella provincia di Bergamo ed i risultati conseguiti dalle imprese operanti nel medesimo territorio in termini di produttività, qualità e competitività, verrà determinato verificando l'escursione dei seguenti indicatori:

- dati risultanti dal bilancio della Edilcassa di Bergamo al 30 settembre dell'anno di riferimento riguardanti il numero delle imprese iscritte, il numero dei lavoratori iscritti, il monte salari, le ore lavorate;

- dati ricavabili presso la Commissione della Cassa integrazione guadagni dell'edilizia: numero delle ore di Cassa integrazione guadagni dell'edilizia autorizzate per mancanza di lavoro nell'anno di riferimento.

Le parti, nell'ambito della verifica annuale, potranno sostituire gli indicatori sopra individuati con altri indicatori e/o introdurne di nuovi.

2) La possibile ed eventuale entità dell'Elemento economico territoriale di cui all'accordo 14 aprile 1997 che si andrà a determinare con le verifiche indicate successivamente verrà fissata dall'escursione degli indicatori secondo le modalità previste nell'allegato al presente accordo di cui forma parte integrante.

L'Elemento economico territoriale è determinato nella misura del 30% dal numero dei lavoratori iscritti alla Edilcassa, dal 30% dal numero delle imprese iscritte alla Edilcassa e dal 30% dalla media delle ore lavorate effettive e versate all'Edilcassa.

Il monte salari della Edilcassa e le ore di Cassa integrazione guadagni dell'edilizia concorreranno a determinare l'Elemento economico territoriale nella misura del 5% ciascuna.

L'entità dell'Elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore alla misura massima definita dall'accordo nazionale sindacale del 14 aprile 1997.

3) La prima verifica dell'escursione di tali indicatori avviene contemporaneamente alla sigla della presente intesa e viene determinata dalle variazioni percentuali degli indicatori individuati nell'allegato al presente accordo, del quale forma parte integrante.

In questa verifica sono stati confrontati gli indicatori del periodo 1° ottobre 1996-30 settembre 1997, rispetto agli indicatori riguardanti il periodo 1° ottobre 1995-30 settembre 1996.

4) In considerazione della verifica dell'andamento del settore e dei parametri valutati secondo le indicazioni contenute nell'allegato del presente accordo a decorrere dal 1° aprile 1998 viene determinato l'Elemento economico territoriale nella misura di lire 60.972 mensili sul 3° livello che riproporzionato, per le diverse qualifiche risulta nei seguenti importi

Operai	Quote orarie
Operai 4° livello	377,03
Operai 3° livello	352,44
Operai 2° livello	311,46
Operai 1° livello	273,21

Impiegati	Importi mensili
7° livello	96.894
6° livello	84.665
5° livello	70.425
4° livello	65.226
3° livello	60.972
2° livello	53.882
1° livello	47.265

5) L'Elemento economico territoriale inciderà su tutti gli istituti retributivi contrattuali così come previsto dal CCNL

6) Tenuto conto della vigenza quadriennale del contratto integrativo territoriale si conviene che le successive verifiche dell'andamento congiunturale del settore edile verranno effettuate nel mese di dicembre.

Nell'incontro le parti verificheranno l'andamento del settore ed i risultati conseguiti raffrontando i dati del periodo 1° ottobre-30 settembre immediatamente precedente al mese di dicembre rispetto a quelli del periodo 1° ottobre 1995-30 settembre 1996 che viene assunto quale periodo di riferimento per la determinazione annuale dell'Elemento economico territoriale.

Con queste verifiche l'entità dell'Elemento economico territoriale sarà determinata di volta in volta in relazione all'escursione dei parametri economici, tenendo conto di quanto eventualmente già erogato in relazione agli andamenti positivi registrati e nella concorrenza massima del suo importo come precedentemente stabilita al punto 2.

7) Quando in occasione della verifica di dicembre, si dovessero registrare nell'escursione dei parametri economici, variazioni di segno negativo, la quota di Elemento economico territoriale in precedenza stabilita, verrà ridotta con gli stessi criteri con i quali è stata determinata.

8) Le parti convengono che l'Elemento economico territoriale spetti al lavoratore negli importi e alle decorrenze stabilite dagli accordi in atto nella vigenza del rapporto di lavoro.

Nel caso di passaggio di qualifica del lavoratore, l'importo dell'Elemento economico territoriale spettante con l'ultima qualifica viene riconosciuto a decorrere dalla data di variazione della qualifica stessa.

9) Le parti sottoscritte si danno atto che con la presente regolamentazione hanno voluto determinare l'Elemento economico territoriale in conformità con quanto previsto dagli accordi nazionali ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 del decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997 numero 135.

Allegato all'accordo sindacale del 20 aprile 1998

Tabella per la determinazione dell'Elemento economico territoriale per la provincia di Bergamo

N. lavoratori -- Incidenza 30%				Importo mensile	Quota oraria
oltre	-		7.000	27.437	158,60
da	6.001	a	7.000	24.389	140,98
da	5.501	a	6.000	21.340	123,35
da	4.501	a	5.500	18.292	105,73
da	3.501	a	4.500	15.243	88,11
da	3.000	a	3.500	12.194	70,49
sotto	3.000	 	-	0	0

N. imprese - Incidenza 30%				Importo mensile	Quota oraria
oltre	-		2.200	27.437	158,60
da	2.001	a	2.200	24.389	140,98
da	1.901	a	2.000	21.340	123,35
da	1.601	a	1.900	18.292	105,73
da	1.301	a	1.600	15.243	88,11
da	1.101	a	1.300	12.194	70,49
sotto	1.100		-	0	0

Ore medie lavorate - Incidenza 30% Effettive mensili e versate				Importo mensile	Quota oraria
oltre	-		145	27.437	158,60
da	136	a	145	24.389	140,98
da	126	a	135	21.340	123,35
da	116	a	125	18.292	105,73
da	106	a	115	15.243	88,11
da	95	a	105	12.194	70,49
sotto	95		-	0	0

Ore anno C.i.g. - Incidenza 5%				Importo mensile	Quota oraria
sotto	20.000		-	4.573	26,43
da	20.000	a	40.000	4.065	23,50
da	40.000	a	60.000	3.557	20,56
da	60.000	a	120.000	3.049	17,62
da	120.000	a	160.000	2.541	14,68
da	160.000		200.000	2.032	11,75
oltre	200.000		-	0	0

Monte salari in miliardi - Incidenza 5%				Importo mensile	Quota oraria
oltre	85		-	4.573	26,43
da	80	a	85	4.065	23,50
da	75	a	80	3.557	20,56

da	70	a	75	3.049	17,62
da	70	a	65	2.541	14,68
da	65	a	60	2.032	11,75
sotto	60		-	0	0

Le tabelle determinano l'Elemento economico territoriale con riferimento al 3° livello. Per gli altri livelli l'Elemento economico territoriale viene riproporzionato sui singoli indicatori come da tabella di cui al punto 4 del presente accordo.

Protocollo aggiuntivo

Si concorda di effettuare la firma relativa al rinnovo del CCPL edili artigiani riguardante:

- 1) aggiornamento del valore della indennità sostitutiva di mensa per operai ed impiegati a decorrere dal 1° aprile 1998;
- 2) aggiornamento del valore della indennità di trasporto per operai ed impiegati a decorrere dal 1° luglio 2000;
- 3) erogazione di un nuovo elemento retributivo denominato "Elemento economico territoriale" per un valore massimo non superiore al 6,00% sulla paga base in essere al 31 marzo 1998 (in osservanza dell'accordo nazionale del 14 aprile 1997) e con decorrenza 1° aprile 1998. Tale elemento viene calcolato sulla base dei parametri ed indicatori definiti e pertanto decontribuito a norma dell'articolo 2 della Legge n. 135/1997 e alle relative circolari ministeriali e previdenziali;
- 4) modifica del regolamento attuativo della Edilcassa di Bergamo: si stabilisce che con decorrenza 1° aprile 1998 il pagamento ai lavoratori della carenza relativa all'infortunio venga effettuato direttamente dalla impresa, con successivo rimborso da parte della Edilcassa, secondo i termini e le modalità stabilite dal regolamento stesso.

Le parti convengono che entro 30 giorni dalla firma dell'accordo relativo all'Elemento economico territoriale, lo stesso venga depositato presso la Direzione provinciale del lavoro e gli enti previdenziali.

Le parti, inoltre, concordano di trovare soluzione, in sede di stesura definitiva del CCPL e ad integrazione dell'accordo odierno, agli argomenti che sono già stati oggetto di valutazione e di seguito indicati:

- a) Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro;
- b) previdenza complementare (analisi e proposte territoriali) e accantonamento t.f.r.;
- c) trasferimento fondi (accordo transattivo A.P.E. del 2 aprile 1992, Fondo addestramento professionale, ecc.);
- d) contribuzione Edilcassa nazionale;
- e) revisione prestazioni;
- f) servizio medicina del lavoro e formazione antinfortunistica a titolari (D.Lgs. n. 626/1994 e Legge n. 494/1996);
- g) R.L.S.T. (Rappresentanti lavoratori sicurezza territoriali);
- h) analisi e prospettive future dell'Edilcassa.

Resta inteso che gli argomenti e le materie sopracitate dovranno essere contemplate nell'accordo politico-sindacale generale che dovrà essere siglato entro e non oltre il 19 maggio 1998.